

AFOL Metropolitana

Servizio per l'occupazione
dei disabili
Info.disabili@afolmet.itVia Soderini 24
20146 MilanoTelefono: 02-7740.6471
segreteria generale@pec.afolmet.itData 11/02/2025 15.27.06
Protocollo 416807**Oggetto: CONVENZIONE fra privato datore di lavoro, cooperativa sociale di tipo B, Città Metropolitana di Milano per l'attuazione dell'Art.14, D.L.G.S. 276/03**

Visti:

- l'art.14 del D.lgs. 10 settembre 2003 nr.276 e la relativa Convenzione Quadro stipulata il 29 dicembre 2020 e validata da regione Lombardia il 26 gennaio 2021 con Decreto n. 630,
 - il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.lgs. 8 novembre 1991 n. 381;
- tra**
- il **Collocamento Mirato**, rappresentato dal dirigente di Afolmetropolitana Tommaso Di Rino,
 - il **datore di lavoro WATERS S.R.L.** (da ora in poi denominato "Azienda") con sede legale in SESTO SAN GIOVANNI (MI), VIA T. EDISON 110, Codice Fiscale 04742591003, e sede operativa in SESTO SAN GIOVANNI (MI), VIALE T. EDISON 110, nella persona del legale rappresentante MARINA ANGELA GIOVANNA ZORZI,
 - la **Cooperativa Sociale DETTO FATTO Società Cooperativa sociale**, Codice Fiscale 00867880965

si conviene e si stipula la presente convenzione:

Atteso che le parti firmatarie hanno letto la Convenzione Quadro Territoriale sottoscritta fra i servizi di cui all'art 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 8 della stessa legge e ne hanno fatto propri i principi, le finalità e le disposizioni;

1. Inserimento lavorativo

La Cooperativa sociale è tenuta ad effettuare l'integrazione lavorativa di nr. 2 persone con disabilità, individuati con il competente Collocamento Mirato entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della presente convenzione, da inquadrarsi al livello del CCNL applicato dalla cooperativa relativo alle mansioni effettivamente svolte e secondo l'eventuale percorso formativo concordato tra Afolmetropolitana, la Cooperativa sociale e il Servizio preposto all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

2. Conferimento di commesse

L'Azienda si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di nr. 2 lavoratori/trici disabili, ad affidare alla Cooperativa sociale una nuova commessa di lavoro individuata con separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro. Il separato atto scritto concernente gli accordi sulla commessa deve essere firmato prima o contestualmente all'inserimento della persona con disabilità e la cooperativa attiverà l'inserimento del medesimo successivamente alla firma di tale atto.

Nel medesimo atto dovranno essere esplicitati:

- le rateizzazioni delle fatturazioni;
- i tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi della nuova commessa;
- la forma di tutela economica nei confronti della persona con disabilità in caso di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti contraenti. (clausola facoltativa)
- il valore della commessa, determinato in base alla seguente formula:

$$VUC \geq CP + (N * CL)$$

VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)

N = Numero dei lavoratori svantaggiati assunti in cooperativa in attuazione della convenzione

CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità

In tale modo il separato atto scritto renderà vincolanti gli obblighi delle parti.

3. Obblighi per la Cooperativa sociale

La Cooperativa sociale si impegna a corrispondere ai lavoratori/trici con disabilità inseriti nella propria struttura, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato.

Si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall'Azienda secondo le modalità individuate con separato atto scritto.

4. Obblighi per l'Azienda

L'Azienda si impegna a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa sociale una quota del valore della commessa di lavoro, come concordato tra le parti nel separato atto scritto.

5. Inadempimento

Qualora l'Azienda ritenga non soddisfacente l'attività prestata in esecuzione del presente accordo, conterà il non corretto adempimento alla Cooperativa sociale, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al competente Collocamento Mirato che provvederà alla ricollocazione del lavoratore con disabilità.

Qualora l'Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, la Cooperativa sociale conterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l'adempimento. Nell'eventualità in cui l'inadempimento permanga la Cooperativa potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese. L'Azienda risulterà non ottemperante per la quota di riserva applicata in convenzione ex art.14 dalla data di risoluzione del contratto stesso.

Il contratto di lavoro stipulato tra il lavoratore e la Cooperativa sociale si risolverà e la persona con disabilità tornerà in carico ai Servizi preposti per l'integrazione lavorativa dei disabili per la sua ricollocazione.

6. Adempimento Convenzioni

Il competente Collocamento Mirato, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l'inserimento lavorativo del lavoratore/trice all'interno dell'attività svolta dalla Cooperativa sociale. Qualora riscontri l'inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, il competente Collocamento Mirato potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l'accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.

7. Durata della Convenzione

In presenza della commessa di lavoro già formalizzata tra le parti, il competente Collocamento Mirato si impegna, in base ai requisiti definiti nella Convenzione Quadro, ad individuare il/i lavoratore/i con disabilità da inserire nella Cooperativa sociale.

La durata della presente convenzione è pari alla durata individuata nella commessa di lavoro, dal 01/02/2025 al 31/01/2026. E' esclusa la possibilità di tacito rinnovo.

La decorrenza del presente atto, e dei conseguenti effetti, è a valere dalla data di presentazione del medesimo al competente Collocamento Mirato.

Nell'ipotesi in cui la commessa di lavoro termini prima del tempo pattuito, Il Servizio per l'Occupazione dei Disabili, in collaborazione con il Servizio per l'integrazione lavorativa dei disabili avente in carico il medesimo, si attiverà per individuare le soluzioni più adeguate sul territorio provinciale.

Eventuali Note:

si evade in continuità conv art 14 per 2 lavoratori

REFERENTE CONVENZIONE:

Nome:

Riferimenti (email/telefono): **CONSULENZA@STUDIOPAGANI.COM**
0229003782

L'Azienda
WATERS S.r.l.
Procuratore
Giulia Greco

La Cooperativa sociale
DETTO FATTO Società Cooperativa sociale

IL COLLOCAMENTO MIRATO

Milano, 03/02/2025 17.04.39

Allegati:

- Contratto di affidamento o proroga/rinnovo oggetto della presente convenzione concernente gli accordi sulla commessa di lavoro
- Autocertificazione (scaricare dal sito) firmata dal legale rappresentante di Azienda e Cooperativa unitamente ai documenti d'identità se sottoscritta con firma olografa

Appendice:

- 1) La presente convenzione deve essere compilata e presentata tramite il sistema COB-Sintesi della città Metropolitana di Milano disponibile all'indirizzo <https://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/index.html>
- 2) Come definito dalla DGR XI / 2460 del 18/11/2019, il target dei lavoratori "con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario" destinatari dell'art. 14 è individuato:
 - negli iscritti alle liste della l.68/99 profilati nelle fasce 3 e 4 sulla base del sistema di profilazione Regionale
 - dagli altri soggetti individuati dal Collocamento Mirato con parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge 68/99

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Allegato - Dichiarazioni:

- dell'Associazione imprenditoriale firmataria della Convenzione Quadro dalla quale risulti l'iscrizione o l'adesione dell'Azienda;
- dell'Associazione delle cooperative firmataria della Convenzione Quadro dalla quale risulti l'iscrizione o l'adesione della Cooperativa

